

## **ALL. B.1**

### **Linee di indirizzo per la predisposizione di regolamenti in materia di rimborsi spese riconosciuti ai componenti gli organi amministrativi, di controllo e di vigilanza delle società in controllo della Regione Piemonte.**

1 Il presente documento fornisce le linee di indirizzo ai fini della predisposizione di regolamenti in materia di rimborsi riconoscibili ai componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate dalla Regione Piemonte, direttamente e indirettamente, quali risultanti dalla rilevazione annuale di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le Società adottano con proprio provvedimento di carattere generale disposizioni in materia di rimborsi delle spese documentate sostenute dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e di vigilanza, in conformità alle indicazioni contenute nel presente documento e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente atto i compensi riconosciuti ai componenti degli organi societari, comprensivi di eventuali emolumenti di risultato, nonché gli eventuali rimborsi spese determinati in misura forfettaria che assumono, anche in ragione della continuità dell'erogazione, carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

2 Ai fini del presente documento, devono intendersi:

a. per "rimborso spese" il rimborso dei costi sostenuti dai componenti degli organi amministrativi, di controllo e di vigilanza per viaggi e soggiorni connessi allo svolgimento delle attività relative alla carica, documentati secondo le modalità di seguito specificate ed entro i limiti indicati nel presente regolamento;

b. per "spese di viaggio" i costi sostenuti per l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

c. per "spese di soggiorno" i costi afferenti a pasti e pernottamenti;

d. per "riunioni istituzionali" le sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea sociale, dell'Organo di Controllo e dell'Organismo di Vigilanza;

e. per "presenza necessaria allo svolgimento delle funzioni connesse all'espletamento del mandato" la presenza dei membri degli organi sociali presso la sede della società in giorni non coincidenti con quelli delle riunioni istituzionali, quando tale presenza sia richiesta da norme statutarie o regolamentari della società o sia necessaria ai fini dell'esercizio dei propri compiti istituzionali;

f. per "missioni fuori sede" tutti i viaggi ed i soggiorni effettuati al di fuori del comune in cui si trova la sede della società;

g. per "residenza", la residenza anagrafica ovvero quella effettiva come definita ai sensi dell'art. 43, comma 2 del Codice Civile, ovvero il domicilio dichiarato in sede di accettazione dell'incarico.

3. I rimborsi delle spese di viaggio, sono riconosciuti unicamente a favore dei soggetti che risiedono fuori dal territorio del Comune dove ha sede la società e nei limiti di quanto riconosciuto al personale Dirigente della Regione Piemonte.

4. I rimborsi sono richiesti a cura dell'interessato al competente ufficio individuato dal regolamento organizzativo aziendale producendo in originale i giustificativi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. La liquidazione agli interessati del rimborso è consentita nei limiti delle spese specificamente documentate, ossia corredate della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché, in caso di missioni e trasferte istituzionali, delle spese di soggiorno e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione che consenta di valutare il grado di congruità e coerenza dei costi in rapporto all'effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

6. Il riconoscimento del rimborso delle spese è subordinato all'osservanza di canoni di congruità, ragionevolezza e proporzionalità, in coerenza con le esigenze di contenimento dei costi di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelli per il personale, come previsto all'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

7. Fermo restando gli adempimenti di cui al d. lgs. 33/2013 s. m. i., anche con riferimento a quanto previsto all'art. 9, comma 1, Legge regionale n. 2 del 08 febbraio 2010 al fine di garantire la piena pubblicità dei dati relativi ai titolari di incarichi di amministrazione, di direzione e di governo di enti operanti nell'ambito della Regione Piemonte, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet i regolamenti predisposti in ottemperanza al presente atto, unitamente alle informazioni relative alle somme rendicontate e riconosciute all'interessato a titolo di rimborso spese nel rispetto della normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali.

8. I soggetti di cui al comma 1 adottano le misure necessarie a garantire un controllo sul funzionamento e sull'osservanza del regolamento e ne curano l'aggiornamento, prevedendo altresì un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi previste.